

	Repertorio n.108188 ----- Raccolta n.14625	
	VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di ottobre,	REGISTRATO IN GENOVA IL 15/10/2020 AL N. 30477 SERIE 1T con pagamento di euro 200,00
	alle ore undici.	
	In Genova, nel mio studio in via Malta civico tre interno tre.	
	Innanzi a me dottor Giuseppe Mammi, Notaio in Genova, iscritto	
	nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,	
	E' PRESENTE	
	- Valcamonica Roberto nato a Milano l'8 aprile 1957, domici-	
	liato presso la sede sociale, il quale interviene al presente	
	atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	della spettabile "GOLF DELLA PINETA - S.P.A." , con sede in A-	
	renzano, piazza del Golf n. 2, società costituita in Italia,	
	con capitale sociale di Euro 655.200,00 (seicentocinquantacin-	
	quemila duecento virgola zero zero), codice fiscale e numero	
	di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 00612150102,	
	REA n. GE-220309.	
	Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono	
	certo, mi chiede di far constare delle deliberazioni assunte	
	dal Consiglio di Amministrazione della società "GOLF DELLA	
	PINETA - S.P.A." , riunitosi in data 10 ottobre 2020, alle ore	
	sedici, presso la sede sociale, al fine di discutere e delibe-	
	rare sugli argomenti di cui in appresso, Consiglio cui io	
	notaio, richiesto dal comparente, ho partecipato.	

	Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che il re-	
	soconto di quanto avvenuto in mia presenza in occasione del	
	predetto Consiglio di Amministrazione, è quello di seguito ri-	
	portato:	
	"Ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto, la riunione è presieduta	
	dal comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	signor Valcamonica Roberto, il quale constata:	
	- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente	
	convocato a mezzo posta elettronica in data 3 ottobre 2020;	
	- che sono presenti i seguenti membri del consiglio di ammini-	
	strazione:	
	* esso comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, signor Valcamonica Roberto;	
	* Ferraris Renzo nato a Viareggio il 20 aprile 1943, Vice Pre-	
	sidente;	
	* Coggi Alessandro Giovanni Maria nato a Como il 15 agosto	
	1951, Consigliere;	
	* Alziati Antonio nato ad Arenzano il 6 settembre 1964, consi-	
	gliere;	
	* Germano Ivo nato a Genova il 2 marzo 1941, consigliere;	
	* Lombardi Giuseppe nato a Cremona il 7 agosto 1949, consi-	
	gliere, collegato in tele conferenza;	
	* assente giustificato il consigliere Minetti Egle;	
	- che sono presenti i seguenti membri del Collegio Sindacale:	
	* Annitto Maurizio nato a Savona il 20 aprile 1959, quale Pre-	

sidente del Collegio Sindacale, collegato in tele conferenza;

* Robaldo Daniele nato a Mondovi' il 12 luglio 1964, sindaco;

* assente giustificato il sindaco Picco Gianfranco;

pertanto il Presente Consiglio di Amministrazione:

--- accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

--- verificato che i partecipanti collegati in audio-

videoconferenza sono in condizione di percepire adeguatamente

gli eventi della riunione e di partecipare alla discussione ed

alla votazione degli argomenti all'Ordine del Giorno,

dichiara che la riunione del Consiglio di Amministrazione è

validamente costituita ed abile a deliberare sul seguente or-

dine del giorno, del quale dà lettura:

"Ordine del Giorno

1) approvazione verbale CdA del 25.7.20.

2) avvenuta riconsegna compendio immobiliare da ASD. Conseguenze ed aggiornamenti anche con riferimento agli "ex" Subaffittuari. Piccole opere di manutenzione da effettuare prima della riapertura.

3) Analisi situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 30.9.20 della nostra società ed esame B. Plan(compresa la nostra controllata SSD).

4) Esercizio della delega relativa al secondo aumento di capitale.

5) Contratto di affitto con la ns. controllata.

6) Sversamento acque dalla zona sportiva ed in generale nella

nostra proprietà. Diffida del Comune di Arenzano e della proprietà confinante Hiberna Regis.

7) varie ed eventuali."

Il Presidente, d'accordo con i consiglieri decide di anticipare la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno riguardante l'esercizio della delega relativa al secondo aumento di capitale, per il quale è necessaria la verbalizzazione da parte di me notaio, e ricorda che l'Assemblea Straordinaria del 21 settembre 2019 (come da verbale a rogito del not. Riccardo Dogliotti di Genova rep. n. 20697 (registrato a Genova il 1 ottobre 2019 al n. 9743)) ha deliberato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi nel periodo intercorrente tra il 1.7.2020 e il 31.12.2020, atta ad aumentare il capitale sociale della Società di un importo massimo di Euro 262.080,00 (duecentosessantaduemilaottanta virgola zero zero) a pagamento e in via scindibile, con emissione di numero. 504.000 (cinquecentoquattromila) azioni di valore nominale pari a Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, senza sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, 1° comma, del Codice civile. Le azioni inopstate saranno assegnate ai soci - purché ne facciano richiesta in sede di sottoscrizione - in proporzione delle azioni possedute e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto.

In relazione a quanto sopra indicato, il Presidente propone

che il Consiglio di Amministrazione dia oggi esecuzione alla delega attribuita dall'assemblea, deliberando:

a) di aumentare il capitale sociale fino all'importo massimo di Euro 262.080,00 (duecentosessantaduemilaottanta virgola zero zero) e così da Euro 655.200,00 (seicentocinquantacinquemila duecento virgola zero zero) fino all'importo massimo di Euro 917.280,00 (novecentodiciassettemila duecentoottanta virgola zero zero) mediante l'emissione di numero 504.000 (centoquattromila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, a pagamento e senza sovrapprezzo;

b) di offrire detto aumento in opzione a ciascun socio, ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, in ragione di due nuove azioni ogni cinque possedute, nel rispetto del limite di cui all'articolo 8 dello Statuto, con termine fino al 30 novembre 2020 per l'esercizio del diritto di opzione;

c) di offrire le azioni inoptate ai soci, che ne facciano contestualmente richiesta entro il termine di cui alla lettera b), e sempre nel rispetto del limite di cui all'articolo 8 dello Statuto, con termine finale per la sottoscrizione e per l'esecuzione del relativo versamento entro il 31 dicembre 2020;

d) di stabilire che se il capitale non fosse integralmente sottoscritto nel termine di cui al precedente punto c), il capitale sociale sia comunque aumentato per l'importo pari alle

sottoscrizioni raccolte;

e) di modificare di conseguenza l'articolo 6 dello Statuto sociale.

Interviene il presidente del Collegio sindacale per dichiarare che il capitale sociale è stato interamente versato e che nulla osta alla delibera di aumento del capitale sociale non versando la società nelle ipotesi di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, preso atto di quanto proposto dal Presidente,

DELIBERA

all'unanimità dei presenti:

a) - di aumentare il capitale sociale fino all'importo massimo di Euro 262.080,00 (duecentosessantaduemilaottanta virgola zero zero) e così da Euro 655.200,00 (seicentocinquantacinquemila duecento virgola zero zero) fino all'importo massimo di Euro 917.280,00 (novecentodiciassettemila duecentoottanta virgola zero zero) mediante l'emissione di numero 504.000 (centoquattromila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, a pagamento e senza sovrapprezzo, offrendo detto aumento in opzione a ciascun socio, ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, in ragione di due nuove azioni ogni cinque possedute, nel rispetto del limite di cui all'articolo 8 dello Statuto, con termine fino al 30 novembre 2020 per l'esercizio del diritto di opzio-

ne;

- di offrire le azioni inoptate ai soci, che ne facciano contestualmente richiesta entro il termine di cui alla lettera b), e sempre nel rispetto del limite di cui all'articolo 8 dello Statuto, con termine finale per la sottoscrizione e per l'esecuzione del relativo versamento entro il 31 dicembre 2020;

- di stabilire che se il capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui al precedente punto c), il capitale sociale sia comunque aumentato per l'importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

b) di modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale che nel nuovo testo risulterà del seguente letterale tenore:

"Il capitale sociale è di Euro 655.200,00 (seicentocinquanta-cinquemila duecento virgola zero zero) ed è rappresentato da numero 1.260.000 (unmilione duecentosessantamila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti. L'Assemblea straordinaria dei Soci può delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

In data 21 settembre 2019, l'assemblea, con delibera a rogito del Notaio Riccardo Dogliotti di Genova, Repertorio n. 20697,

ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, da esercitarsi nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, ad aumentare il capitale sociale della società per un ulteriore importo massimo di Euro 262.080,00 (duecentosessantaduemilaottanta virgola zero zero) a pagamento e in via scindibile, con emissione di azioni di valore nominale pari a Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue), senza sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 primo comma, C.C..

Il Consiglio di Amministrazione del 10 ottobre 2020 (di cui al relativo Verbale di delibera a rogito del Notaio Giuseppe Mammi di Genova, del 13 ottobre 2020 Repertorio 108188) in forza della delibera Assembleare del 21.9.2019 sopra riportata, ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale fino ad un importo massimo Euro 262.080,00 (duecentosessantaduemilaottanta virgola zero zero) a pagamento ed in via scindibile, con emissione di numero 504.000 (cinquecentoquattromila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue), senza sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma del codice civile, con termine per il perfezionamento dell'aumento di capitale al 31 dicembre 2020.

In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli Azionisti in proporzione

delle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2441 c.c..

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare, nei casi consentiti dalla Legge, la riduzione del capitale anche per via di assegnazione ai singoli Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre aziende, nelle quali la Società avesse compartecipazione.";

lo Statuto Sociale così modificato si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per volontà del comparente;

c) di dare mandato al Presidente e al Vicepresidente, in via disgiunta, per l'esecuzione di quanto sopra deliberato, ed in particolare per procedere nei termini di legge al deposito dell'attestazione di avvenuto aumento di capitale sociale presso il competente Registro delle Imprese e alla presentazione del testo aggiornato dell'articolo 6 dello Statuto, dando atto dell'avvenuta sottoscrizione e cancellando dall'articolo 6 i capoversi relativi alla delega conferita all'organo amministrativo in data 21 settembre 2019 e alla presente delibera esecutiva di tale delega.

Nessuno chiedendo la parola ed essendosi chiusa la trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno alle ore sedici e quarantacinque minuti, il Consiglio di Amministrazione prosegue la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, senza la presenza di me notaio.

Il comparente dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy dello Studio Notarile e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per tutte le finalità inerenti e conseguenti il presente atto.

Spese del presente e conseguenziali a carico della società.

-----Richiesto
io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che mi dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me notaio alle ore undici e venticinque minuti.

-----Scritto
da me notaio e da persona di mia fiducia su tre fogli occupa nove facciate intere e quanto di questa decima fin qui.

FIRMATO: ROBERTO VALCAMONICA nella qualità di Presidente della
GOLF DELLA PINETA SPA - GIUSEPPE MAMMI NOTAIO

	ALLEGATO "A" ai n.ri 108188/14625	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata - Oggetto	
	Art. 1	
	E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione	
	"GOLF DELLA PINETA S.P.A".	
	Art. 2	
	La Società ha sede legale in Arenzano.	
	Art. 3	
	Il domicilio degli Azionisti, degli Amministratori, dei Sinda-	
	ci e del Revisore, se nominato, per i loro rapporti con la So-	
	cietà ed anche ai fini di notificazioni giudiziarie e della	
	clausola 24 del presente Statuto, è quello che risulta dai li-	
	bri sociali; dovrà essere annotata su libro soci ogni modifica	
	di indirizzo comunicata per iscritto dagli Azionisti.	
	Art. 4	
	La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2025 (duemilaventicinque) salvo proroga o anticipato	
	scioglimento da deliberarsi a norma di legge.	
	Art. 5	
	La società ha per oggetto 1' attuazione di attività sportive e	
	ricreative in genere: al riguardo essa potrà sia prendere in	
	gestione complessi aziendali e beni di terzi, sia acquistare	
	la proprietà dell'azienda e dei singoli beni da gestire.	

	Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale e in rela-	
	zione comunque allo stesso, essa potrà inoltre compiere qual-	
	siasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commer-	
	ciale e finanziaria; assumere partecipazioni in altre Società	
	o imprese costituite o da costituire aventi oggetto sociale	
	simile.	
	TITOLO II	
	Capitale Sociale	
	Art. 6	
	Il capitale sociale è di Euro 655.200,00 (seicentocinquanta-	
	cinquemila duecento virgola zero zero) ed è rappresentato da	
	numero 1.260.000 (unmilione duecentosessantamila) azioni del	
	valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cia-	
	scuna.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti. L'Assemblea	
	straordinaria dei Soci può delegare all'Organo Amministrativo	
	i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e	
	le modalità di esercizio.	
	In data 21 settembre 2019, l'assemblea, con delibera a rogito	
	del Notaio Riccardo Dogliotti di Genova, Repertorio n. 20697,	
	ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la	
	delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, da eserci-	
	tarsi nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e il 31	
	dicembre 2020, ad aumentare il capitale sociale della società	

per un ulteriore importo massimo di Euro 262.080,00 (duecentosessantaduemilaottanta virgola zero zero) a pagamento e in via scindibile, con emissione di azioni di valore nominale pari a Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue), senza sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 primo comma, C.C..

Il Consiglio di Amministrazione del 10 ottobre 2020 (di cui al relativo Verbale di delibera a rogito del Notaio Giuseppe Mammi di Genova, del 13 ottobre 2020 Repertorio 108188), in forza della delibera Assembleare del 21.9.2019 sopra riportata, ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale fino ad un importo massimo Euro 262.080,00 (duecentosessantaduemilaottanta virgola zero zero) a pagamento ed in via scindibile, con emissione di numero 504.000 (cinquecentoquattromila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue), senza sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma del codice civile, con termine per il perfezionamento dell'aumento di capitale al 31 dicembre 2020.

In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli Azionisti in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2441 c.c..

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare, nei casi consentiti dalla Legge, la riduzione del capitale anche per via di as-

	segnazione ai singoli Soci o a gruppi di Soci di determinate	
	attività sociali o di azioni o di quote di altre aziende, nel-	
	le quali la Società avesse compartecipazione.	
	Art. 7	
	Le azioni sono nominative.	
	Ogni azione dà diritto ad un voto.	
	Le azioni sono indivisibili e in caso di comproprietà si ap-	
	plicano le norme di cui all'art. 2347 C.C.. Il possesso di una	
	sola azione costituisce per sé solo adesione al presente Sta-	
	tuto e alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azioni-	
	sti, in conformità della Legge e dello Statuto.	
	I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge	
	dagli Azionisti nei modi e termini stabiliti dall'Organo Ammi-	
	nistrativo.	
	A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà	
	sulle somme dovute l'interesse annuo del 5% (cinque per cento)	
	in più del saggio ufficiale di sconto medio vigente nel perio-	
	do di mora, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civi-	
	le.	
	Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successio-	
	ne a causa di morte.	
	Art. 8	
	In ogni caso nessun socio potrà detenere più del 2% (due per	
	cento) del capitale sociale.	
	Art. 9	

	Obbligazioni	
	La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni ed al-	
	tri titoli di debito nominativi. La loro emissione è delibera-	
	ta dall'assemblea straordinaria.	
	Finanziamenti	
	Art. 10	
	La società potrà acquisire, sotto qualsiasi forma, fondi con	
	obbligo di restituzione da parte dei soci, anche infruttiferi	
	ed anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di	
	capitale sociale, o da terzi, nei limiti delle norme che di-	
	sciplinano la raccolta del pubblico risparmio.	
	Patrimoni destinati	
	Art. 11	
	Con delibera dell'assemblea straordinaria, la Società può co-	
	stituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi	
	degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.	
	TITOLO III	
	Assemblee	
	Art. 12	
	Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate	
	e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità degli	
	Azionisti e le loro deliberazioni, prese in conformità della	
	legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli Azionisti,	
	salvo il disposto dell'art. 2437 del Codice Civile.	
	Art. 13	

	L'Assemblea viene convocata dagli Amministratori anche fuori	
	dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica.	
	L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso	
	pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per	
	l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica conte-	
	nente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo dell'adu-	
	nanza e delle materie da trattare e con avviso da affiggere	
	presso la sede sociale e nel sito web della società per almeno	
	15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Per i Soci	
	che ne facciano richiesta, l'avviso sarà inviato all'indirizzo	
	di posta elettronica da essi indicato.	
	Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno	
	e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, se	
	sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comu-	
	nicazione del contenuto delle delibere ai sensi dell'art. 14	
	del presente Statuto e le altre menzioni eventualmente richie-	
	ste dalla Legge.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di	
	seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prece-	
	dente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.	
	L'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio	
	deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o	
	entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale se la Società è tenuta alla redazione del bilancio	

consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della Società.

L'Assemblea degli Azionisti è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 14

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel libro dei soci.

Ogni Azionista può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Azionista o da persona non socia con l'osservanza dei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

La stessa persona non potrà rappresentare più di 5 (cinque) soci .

E' consentito l'intervento in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da permettere che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, partecipare alla discussione, se necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 15

L'Assemblea degli Azionisti è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente ovvero in caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, dalla persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea, inoltre, nomina un Segretario, anche non socio, e, se occorre, sceglie due Scrutatori fra gli Azionisti presenti ed i Sindaci .

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori .

Nei casi di Legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente stesso.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, le modalità ed i risultati delle votazioni, l'identità

	dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore,	
	contro, o si siano astenuti e su espressa richiesta dei conve-	
	nuti la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine	
	del giorno.	
	L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente co-	
	stituita con l'intervento di tanti Azionisti che rappresentino	
	almeno la metà del capitale sociale.	
	L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente	
	costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappre-	
	sentata.	
	L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, deli-	
	bera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convoca-	
	zione delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che	
	rappresentano più della metà del capitale sociale ma con voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi	
	del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cam-	
	biamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato del-	
	la società, la modifica degli articoli 15 e 18 dello statuto	
	sociale, la costituzione di patrimoni destinati ad uno speci-	
	fico affare ai sensi degli art t. 2447 bis e ss. Cod. Civ.	
	TITOLO IV	
	Amministrazione	
	Art. 16	

La Società è amministrata, secondo le determinazioni dell'Assemblea da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri, scelti anche fra i non Soci.

Gli Amministratori durano in carica non più di tre esercizi, per un periodo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea, fermo restando quanto disposto dall'art. 2383 del Codice Civile e possono essere rieletti.

Qualora nel corso dell'esercizio per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori si applicano le norme di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, e può nominare altresì uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati, scegliendoli fra i suoi membri .

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo quale verrà indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, su richiesta del Presidente, del Vice Presidente, di tre amministratori o, se nominato, di un Amministratore Delegato, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per il buon andamento della Società.

La convocazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata, a mezzo telefax o telegramma o posta elettronica, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della data della riunione

o, nei casi di motivata urgenza, due giorni prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicate le materie da trattare, oltre il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

Saranno tuttavia valide le sedute del Consiglio, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti i consiglieri in carica ed tutti i sindaci effettivi .

Le sedute del Consiglio sono presiedute di norma dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, da altro Consigliere designato dal Consiglio stesso, che nominerà un segretario, anche se estraneo al Consiglio .

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito, se necessario, lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio

potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'assemblea per il compimento delle operazioni immobiliari, la richiesta di indebitamento bancario, la sottoscrizione di mutui anche non ipotecari, affidamenti bancari e qualsiasi altra forma di indebitamento per importo unitario superiore a 200.000 (duecentomila) euro, l'assunzione di partecipazione in altre società o imprese costituite e da costituire, nonché l'acquisizione della proprietà di aziende e dei singoli beni da gestire, previste dall'art. 5 dello statuto.

Inoltre l'organo amministrativo, con decisione collegiale, decide la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio, gli adeguamenti dello statuto a norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più amministratori delegati determinando i limiti della delega e stabilendone il compenso.

L'assemblea può anche stabilire il compenso complessivo per tutti gli amministratori, in tal caso, la ripartizione tra i singoli amministratori è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le

	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti.	
	Le delibere dell'Organo Amministrativo sono fatte constare su	
	un apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Pre-	
	sidente della riunione e dal segretario.	
	TITOLO V	
	Rappresentanza legale e firma sociale	
	Art. 20	
	La rappresentanza della Società in giudizio (in qualsiasi sede	
	e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante anche ammi-	
	nistrativa, con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle	
	liti e consulenti tecnici) spetta al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente, in via	
	disgiuntiva.	
	La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e la firma	
	sociale (comprehensive delle facoltà di riscuotere e quietanzare	
	e di rilasciare procure di qualsiasi tipo anche institorie)	
	spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se	
	nominato, al Vice Presidente in via disgiuntiva, per tutti gli	
	affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria am-	
	ministrazione nessuno escluso ed eccettuato; la rappresentanza	
	di fronte ai terzi e la firma sociale spettano pure a queglii	
	altri Amministratori ai quali siano delegati poteri del Consi-	
	glio ai sensi del precedente articolo 17 nei limiti dei poteri	
	così delegati .	

	TITOLO VI	
	Organo di Controllo	
	Art. 21	
	Il controllo contabile della Società è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, determinando il corrispettivo spettante al Revisore contabile o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Se la Società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile può essere affidato con delibera dell'assemblea ordinaria al Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale deve essere integralmente costituito da revisori contabili .	
	Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti; essi dureranno in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	L'Assemblea ordinaria degli Azionisti che procede alla nomina designerà il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la loro retribuzione.	

	I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la	
	deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del	
	tribunale.	
	TITOLO VII	
	Esercizio sociale - Bilancio - Utili	
	Art. 22	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede	
	alla formazione del bilancio d'esercizio secondo le norme di	
	legge.	
	Art. 23	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti co-	
	me segue:	
	a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ai sensi e nei	
	limiti di legge;	
	b) il 45% (quarantacinque per cento) a riserva speciale da u-	
	tilizzare per il miglior raggiungimento dello scopo sociale;	
	c) il residuo verrà ripartito tra gli Azionisti in misura pro-	
	porzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno possedu-	
	ta.	
	Per quanto stabilito ai punti b) e c) , è fatta salva una di-	
	versa deliberazione dell'Assemblea.	
	Il bilancio deve essere presentato agli Azionisti entro il	
	termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	

	ciale, salva la possibilità di presentazione in un maggior	
	termine, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dal	
	secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.	
	Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa so-	
	ciale nei termini e nei modi che verranno fissati dall'Assem-	
	blea.	
	I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in	
	cui divengano esigibili andranno prescritti a favore della so-	
	cietà.	
	TITOLO VIII	
	Scioglimento e liquidazione	
	Art. 24	
	Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo	
	scioglimento della società l'Assemblea straordinaria degli A-	
	zionisti determinerà il numero dei liquidatori e le regole di	
	funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidato-	
	ri; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai	
	quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidato-	
	ri, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda socia-	
	le, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o	
	blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del	
	valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provviso-	
	rio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.	
	La ripartizione del patrimonio sociale dovrà avvenire tenendo	

	conto di quanto previsto dall'art. 2353 del Codice Civile per	
	le azioni di godimento.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di società in liquidazione.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, occorrendo previa eliminazione della causa di sciogli-	
	mento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli	
	Azionisti.	
	TITOLO IX	
	Clausola Compromissoria	
	Art. 25	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Azioni-	
	sti ovvero tra gli Azionisti e la Società, nonché tutte le	
	controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, Sindaci	
	e Revisori ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione	
	di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbliga-	
	torio del Pubblico Ministero, saranno innanzitutto sottoposte	
	al procedimento di conciliazione stragiudiziale di cui al Ti-	
	tolo VI del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 numero 5; la	
	scelta dell' Istituto di Conciliazione cui affidare la contro-	
	versia sarà effettuata di comune accordo tra le Parti o, in	
	manca di accordo, dal Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione o dall'Amministratore Unico.	
	Ove il procedimento di conciliazione stragiudiziale non conse-	

gua risultato la controversia sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Ove questi non provveda, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e sarà regolato secondo le norme di cui all'articolo 806 et seq. del cod. proc. civ.

L' Arbitro Unico comunque designato ai sensi del presente articolo, deciderà secondo diritto.

L' arbitro liquiderà le spese e le competenze proprie e quelle per la difesa delle parti, attribuendone il carico alle parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto della soccombenza.

Art. 26

Disposizioni generali

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

FIRMATO: ROBERTO VALCAMONICA – GIUSEPPE MAMMI NOTAIO